



COMUNE DI CITTANOVA

Provincia di Reggio Calabria

N. 6 REG.

CITTA' DI CITTANOVA (RC)

396

pubblico ufficio

23-9-02 8-5-02

IL PRESIDENTE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : Regolamento I.C.I. - Determinazioni.

L'anno duemiladue, il giorno venti del mese di marzo alle ore 19,20, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 13 marzo 2002, si è riunito il Consiglio Comunale convocato in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Sindaco dott. Francesco MORANO.

All'appello risultano essere presenti e assenti i consiglieri comunali, come dal seguente prospetto:

N. d'ord.	Cognome e Nome	presente	assente	N. D'ordine	Cognome e Nome	presente	assente
1	IORFIDA LEONARDO	x		11	GIOVINAZZO GIROLAMO ('65)		x
2	PUGLIESE ANTONINO	x		12	MURATORI ANTONIO	x	
3	D'AMICO GIUSEPPE	x		13	GUERRISI ROBERTO		x
4	COSENTINO FRANCESCO	x		14	VALENSISE GIOVAMBATTISTA	x	
5	CANANZI ROBERTO	x		15	ABENAVOLI SILVIA		x
6	COSENTINO FRANCESCA	x		16	SICARI DOMENICO	x	
7	ALBANESE VINCENZO	x		17	GIOVINAZZO GIROLAMO		x
8	GANGEMI SILVIO		x	18	CAVALIERE GUSTAVO		x
9	CIARDULLO DOMENICO	x		19	CERASOLO BRUZZI' ERNESTO	x	
10	RETEZ FRANCESCO	x		20	GUERRISI FRANCESCO	x	

Presenti: Il Presidente e n.14 Consiglieri

Assenti: n. 6 Consiglieri

Cognome e Nome	presente	Assente
Partecipa: Aiello Avv. Gian Paolo Maria Segretario Generale	x	
Assiste: Guerrisi Dr Alfredo Vice Segretario Generale	x	

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE,

data lettura dell'argomento iscritto all'ordine del giorno, introduce la discussione ricordando all'Assemblea che viene sottoposta all'esame del Consiglio Comunale la proposta di Regolamento I.C.I. presentata dalla Commissione Consiliare appositamente costituita, quindi, cede la parola al Consigliere Cosentino Francesco che relaziona in merito.

Il Relatore Consigliere Cosentino, fatto presente che il Regolamento si compone di 38 articoli suddivisi in 13 capi (escono dall'aula i Consiglieri Cerasolo, Albanese e D'Amico – **Presenti n.12**), informa su i lavori della Commissione ed evidenzia che tra gli elementi caratterizzanti del Regolamento vi sono l'articolo 3 che prevede una detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di euro 103,29 (pari a £. 200.000) e l'articolo 5 che prevede le esenzioni dal pagamento dell'ICI per i fabbricati utilizzati dagli enti non commerciali, associazioni che si occupano di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ecc.

Interviene il Consigliere Guerrisi Francesco che si dichiara favorevole all'aumento della detrazione minima dell'imposta per la prima casa, prevista dall'art.3, da euro 103,29 ad euro 154,94 e contesta il contenuto degli artt. 9, 10 e 11 del Regolamento per ciò che riguarda la percentuale incentivante prevista per i dipendenti dell'Ufficio Tributi (rientrano in aula i Consiglieri Albanese, D'Amico e Cerasolo, entra il Consigliere Giovinazzo Girolamo 37 ed escono Cosentino Francesco e Pugliese – **Presenti 14**).

Il Presidente riguardo all'articolo 9 chiarisce che la norma regolamentare prevede per il potenziamento dell'Ufficio Tributi lo stanziamento nel Bilancio di previsione di una quota dell'imposta I.C.I. che sarà riscossa a seguito di accertamento di evasione fiscale e che è destinata, con le modalità di cui agli articoli 10 e 11, all'acquisizione di materiale informativo ed a compenso incentivante per il personale addetto all'Ufficio Tributi (rientrano i Consiglieri Cosentino Francesco e Pugliese – **Presenti 16**).

Il Presidente, quindi, propone di approvare il seguente testo degli articoli 9, 10 e 11:

Art.9

Devoluzione quota del gettito

Per il potenziamento dell'ufficio comunale tributi nel bilancio di previsione è stanziata una quota, entro il limite del 40% dell'imposta ICI che sarà riscossa nell'esercizio a seguito di accertamenti per lotta all'evasione. Tale quota è destinata, con le modalità di cui ai successivi articoli 10 e 11, al fine suddetto.

Art. 10

Potenziamento uffici tributi

1. L'importo quantificato con le modalità di cui all'articolo precedente è destinato, per una quota non inferiore al 30% determinata annualmente dalla Giunta comunale, all'acquisizione di materiale informativo ed informatico, attrezzature e macchinari da adibire all'utilizzo dell'ufficio tributi del comune e per interventi formativi destinati ai dipendenti addetti al medesimo ufficio, nonché alla costituzione e gestione della banca dati inerente l'applicazione dell'imposta anche mediante collegamenti con i sistemi informatici immobiliari del Ministero delle finanze e con altri banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

Art. 11

Incentivazione del personale

1. Il 30% minimo dell'importo quantificato con le modalità di cui all'art. 9, è attribuito al personale addetto all'ufficio tributi, quale compenso incentivante, da corrispondere in aggiunta ai fondi aventi tali finalità previsti dai contratti collettivi di lavoro.

2. Le somme destinate al personale sono attribuite a ciascun dipendente con le modalità stabilite annualmente dalla Giunta.

ed, inoltre le seguenti modifiche:

Art. 3 : laddove si riporta “ La detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è stabilita nella misura di.....” aggiungasi dopo detrazione la parola “minima”;

Art.14 : laddove si riporta “Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali od attuativi “ si sostituisca “ od “ con “ed ”;

Art.15 : laddove al 2° comma, penultimo rigo si riporta: “a quantificare i valori venali per le aree fabbricabili” si elida la parola “venali”;

Il Presidente pone, quindi, a votazione la sua proposta di modifica delle norme regolamentari così come sopra riportata e si ha il seguente risultato:

Consiglieri presenti n° 16

Consiglieri votanti n° 16

Consiglieri astenuti n° /

Voti espressi n° 16

di cui voti favorevoli n° 14 e voti contrari n°02 (Valensise e Giovinazzo Girolamo 37).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante la delega al Governo per la revisione dei tributi locali ed in particolare la lettera f) dello stesso, la quale stabilisce, tra i criteri direttivi per il legislatore delegato, l'integrazione della disciplina dell'imposta comunale sugli immobili;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'”Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”, il quale ha dato attuazione alla predetta delega ed in particolare il Titolo III che ha riordinato la disciplina dei tributi locali;

Visto il decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137 recante disposizioni correttive al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale demanda alla potestà regolamentare generale del Comune la materia delle entrate proprie di natura tributaria;

Visto l'art. 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale demanda alla potestà regolamentare del Comune la materia dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n.448, che sostituisce il comma 16 dell'art.53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e, tra l'altro, recita che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali compresa l'addizionale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Accertato che il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno 2002 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2002 con decreto del M.I. n.4 del 27 febbraio 2002;

Ritenuto di adottare un apposito regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

Visto lo schema di Regolamento composto da n. 38 articoli che viene allegato come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto che sulla presente proposta di deliberazione risultano espressi i pareri prescritti dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs 18 agosto 2000, n.267);

Sentita la proposta del Presidente;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri;

Ascoltata dal Presidente la lettura dei risultati della votazione con n°14 voti favorevoli, n°02 voti contrari su n°16 Consiglieri votanti e n° / Consiglieri astenuti;

Tutto ciò premesso e considerato

D E L I B E R A

1) **Di approvare** il “Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)” composto da n. 38 articoli ed **allegato** come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) **Di dare atto che** il Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2002;

3) **Di trasmettere**, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la presente deliberazione al Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, per la pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale.

4) **Di prendere atto** che ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 il Responsabile del Settore Economico – Finanziario provvederà agli adempimenti successivi alla presente Deliberazione.



COMUNE DI CITTANOVA

Provincia di Reggio Calabria



**REGOLAMENTO
IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI**

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

Con il presente regolamento è stabilita la disciplina per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

CAPO II
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE E
DETRAZIONI

Art. 2
Aliquote

1. La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente dalla Giunta Comunale entro i limiti minimo e massimo stabiliti dall'art. 6 del D.lgs 504/92, tenuto conto delle effettive esigenze di bilancio.

Art. 3
Detrazioni

1. La detrazione minima per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è stabilita nella misura di L. 200.000=, pari ad Euro 103,29, eventuali modifiche, secondo le esigenze di bilancio, saranno deliberate dal Consiglio Comunale nei limiti stabiliti dalle disposizioni di legge vigenti.

CAPO III ESENZIONI DALL'IMPOSTA

Art. 4 Amministrazioni pubbliche

1. L'esenzione dall'imposta si applica anche agli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende unità sanitarie locali, destinati ad usi rientranti nei rispettivi compiti istituzionali.
2. Per gli immobili, appartenenti ad altri comuni, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, l'esenzione è concessa a condizione che gli stessi adottino uguale trattamento per le unità immobiliari eventualmente possedute da questo Comune nel loro territorio.

Art. 5 Enti non commerciali

1. L'esenzione dall'imposta si applica ai fabbricati utilizzati dagli enti non commerciali, pubblici e privati, residenti nel territorio dello Stato, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività dirette all'esercizio del culto e alla attività di religione. A condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione enfiteusi, superficie od in qualità di locatari finanziari, dai medesimi enti non commerciali utilizzatori.

Art. 6 Terreni Agricoli

I terreni agricoli del Comune di Cittanova in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art.15 della legge 27/12/1977 n.984 sono esenti dall'ICI come da circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993 n.9 pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 18/06/1993, n.53

CAPO IV AGEVOLAZIONI PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI

Art. 7 Abitazioni concesse in uso a parenti

Le detrazioni previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale sono applicate anche alle unità immobiliari concesse in uso, gratuito a parenti in linea retta entro il 2° grado: genitori e figli, nonni ed i nipoti ex filio e in linea collaterale entro il 2° grado: i fratelli e le sorelle, a condizione che questi ultimi le utilizzino come abitazione principale come da autocertificazione, che devono obbligatoriamente presentare.

Art. 8 Pertinenze dell'abitazione principale

1. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento sulla pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1 si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina ubicata nella stessa unità immobiliare o complesso immobiliare nel quale è ricompresa l'abitazione principale..

3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze sono considerate unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto di cui al decreto, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto.

4. La detrazione disposta in favore dell'abitazione principale, si effettua sull'imposta dovuta sia per l'abitazione che per le pertinenze di cui al precedente articolo.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

CAPO V
POTENZIAMENTO ATTIVITA ACCERTATIVA

Art. 9
Devoluzione quota del gettito

1. Per il potenziamento dell'ufficio comunale tributi nel bilancio di previsione è stanziata una quota, entro il limite del 40% dell'imposta ICI che sarà riscossa nell'esercizio a seguito di accertamenti per lotta all'evasione. Tale quota è destinata, con le modalità di cui ai successivi articoli 10 e 11, al fine suddetto.

Art. 10
Potenziamento uffici tributi

1. L'importo quantificato con le modalità di cui all'articolo precedente è destinato, per una quota non inferiore al 30% determinata annualmente dalla Giunta comunale, all'acquisizione di materiale informativo ed informatico, attrezzature e macchinari da adibire all'utilizzo dell'ufficio tributi del comune e per interventi formativi destinati ai dipendenti addetti al medesimo ufficio, nonché alla costituzione e gestione della banca dati inerente l'applicazione dell'imposta anche mediante collegamenti con i sistemi informatici immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

Art. 11
Incentivazione del personale

1. Il 30% minimo dell'importo quantificato con le modalità di cui all'art. 9, è attribuito al personale addetto all'ufficio tributi, quale compenso incentivante, da corrispondere in aggiunta ai fondi aventi tali finalità previsti dai contratti collettivi di lavoro.
2. Le somme destinate al personale sono attribuite a ciascun dipendente con le modalità stabilite annualmente dalla Giunta.

Art. 12
**Accertamento per omesso, parziale
o tardivo versamento**

1. Il comune entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello al quale si riferisce l'imposizione, notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento liquidando l'imposta o la maggiore imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi.
2. Per gli anni di vigenza della disposizione di cui al precedente comma nel territorio del comune non operano le disposizioni di cui all' art.11, primo e secondo comma, del decreto lgs 504/92.

CAPO VI
SEMPLIFICAZIONE ED AGEVOLAZIONE DELLE MODALITÀ DI
VERSAMENTO

Art. 13
Versamento effettuato da un contitolare

1. Nel caso di più comproprietari o contitolari di diritti reali sull'immobile oggetto d'imposizione il versamento regolarmente effettuato da uno di essi per l'intero ammontare dell'imposta dovuta ha piena efficacia liberatoria degli altri comproprietari o contitolari, a condizione che siano comunicati al Comune i nominativi dei soggetti interessati.
2. Qualora uno o più comproprietari o contitolari versino l'importo dagli stessi dovuto, il soggetto che ha effettuato il versamento di cui al precedente comma può ottenere il rimborso della maggiore imposta pagata rispetto a quella di sua competenza, limitatamente alla somma complessivamente versata eccedente l'imposta dovuta per l'immobile in questione da tutti i soggetti di cui sopra.

CAPO VII AREE FABBRICABILI

Art. 14 Definizione di aree fabbricabili

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali ed attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
2. Sono considerati non fabbricabili i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che applicano la loro attività a titolo principale.
3. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri di cui ai precedenti commi.

Art. 15

Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, così come previsto dall'art. 5, c. 5, del D.L.vo 504/92.

L'ufficio tecnico provvede con propria determinazione, nel mese di dicembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'esercizio successivo, a quantificare, i valori per le aree fabbricabili, utilizzando i valori ritenuti validi dall'ufficio del registro.

Art. 16

Aggiornamenti periodici

1. i valori di cui all' articolo precedente possono essere aggiornati periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale sulla base di: a) Indice di inflazione, b) decisione della Commissione Provinciale sugli Espropri.

Art. 17

Aree divenute inedificabili

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate a titolo d'imposta per aree fabbricabili divenute inedificabili entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui le stesse aree sono divenute inedificabili.

2. Il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata maggiorata degli interessi calcolati nella misura di cui all'art.14, comma 6 del D.lgs 504/92.

CAPO VIII FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

Art. 18 Riduzione d'imposta

1. Ai fabbricati dichiarati in rovina o in stato di degrado che richiedono interventi di manutenzione straordinaria, tali da renderli inidonei all'uso, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, si applica la riduzione di cui all'art. 8 del D.lgs 504/92
2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati per i quali, non sussistendo più i requisiti per il rilascio dei rispettivi certificati di agibilità o abitabilità, risultano permanentemente inidonei all'uso al quale sono destinati.
3. L'inagibilità o inabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. Il contribuente, in alternativa, ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi delle leggi vigenti, nella quale deve indicare la sussistenza delle condizioni che rendono inagibile o inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile specificando la data dalla quale le stesse hanno avuto inizio, in tal caso il Comune può effettuare ogni accertamento per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente adottando, ove necessario, i conseguenti provvedimenti.
4. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'eventuale sopravvenuta perdita delle condizioni indicate nei commi precedenti presentando apposita comunicazione entro 60 giorni dalla data in cui il fabbricato non risulta più soddisfare le medesime condizioni.

CAPO IX
SOPPRESSIONE OBBLIGO PRESENTAZIONE
DICHIARAZIONE

Art.19
Criteri applicativi

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera I), punto 1, del D.L.vo 446/97 ed allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti si dispone, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione I.C.I. . Il contribuente è però obbligato a comunicare al Comune ogni acquisto, cessazione o modificazione della soggettività passiva con la sola indicazione dell'unità immobiliare interessata alla variazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui la variazione (compravendita, successione, donazione, ecc.) è avvenuta. Se tale comunicazione è sottoscritta da tutte le parti del rapporto vale come dichiarazione sia di acquisizione sia di cessazione della soggettività passiva. La comunicazione può essere congiunta per tutti i contitolari dell'immobile. La comunicazione deve essere effettuata sulla base dell'apposito modello predisposto dal Comune e dallo stesso messo a disposizione dei contribuenti. Si considera comunque a tutti gli effetti comunicazione la dichiarazione di variazione I.C.I. presentata in base al modello ministeriale di cui all'art. 10, comma 4, del D.L.vo 504/92. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera I), del D.L.vo 446/97 l'omissione della comunicazione è punita con una sanzione pari a L. 200.000, pari ad Euro 103,29 per ciascuna unità immobiliare, da notificare con provvedimento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno in cui la comunicazione doveva essere presentata.

CAPO X
SANZIONI AMMINISTRATIVE

(già approvate con propria deliberazione n. 26 del 26/3/1999)

Art. 20

Sanzioni per omessa o infedele dichiarazione o denuncia

Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 10 del Decreto legislativo 30 dicembre 1994, n. 504, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di £ 100.000 pari ad Euro 51,65.

Per la dichiarazione o denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa del 50 per cento della maggiore imposta dovuta.

Art. 21

Sanzione per errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta. Criteri di graduazione.

Nei casi in cui la dichiarazione o la denuncia, anche di variazione, di cui all'articolo 10 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, presenti errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta, si applica la sanzione di £ 100.000 pari ad Euro 51,65.

Art. 22

**Sanzione concernenti la mancata esibizione o invio di atti e documenti ovvero le inadempienze relative alla restituzione e compilazione dei questionari.
Criteri di graduazione.**

Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, si applica la sanzione amministrativa di £ 100.000 pari ad Euro 51,65.

Art. 23

Sanzioni per omesso pagamento dell'imposta

Per l'omesso pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato.

La sanzione amministrativa di cui al comma 1 non si applica quando il versamento è stato effettuato tempestivamente ma ad ufficio diverso del comune o ad un concessionario della riscossione diverso da quello competente.

Art. 24

Sanzioni per incompletezza dei documenti di versamento dell'imposta

Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti dell'imposta non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata si applica la sanzione amministrativa di £ 200.000 pari ad Euro 103,29.

Art. 25

Termini per la contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo

La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Art. 26

Adesione del contribuente

Le sanzioni indicate nel capo X del presente regolamento, fatta eccezione per quelle previste negli articoli 21, 22 e 23, sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta e degli interessi sull'imposta, se dovuti, e della sanzione.

Art. 27

Interessi moratori

Sulle somme dovute per imposta ICI si applicano gli interessi moratori nella misura del 2,5 per cento per ogni semestre compiuto. (art. 14 D.L.vo 473/97, art. 3, c. 141 e 142 1. 23/12/96, n. 662 e art. 17 della L. 8/5/1998 n. 146).

CAPO XI
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

(già approvato con propria deliberazione n. 12 del 22/2/1999)

Art. 28

Il Comune di CITTANOVA, nell'esercizio della propria potestà regolamentate, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n°218 e sulla base della risoluzione del Ministero delle Finanze 8 Aprile 1998, n° 25/E, che lo estende a tutti i tributi comunali, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre il contenzioso per tutte le parti in causa.

Art. 29

**Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con
adesione Esercizio dell'autotutela**

L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi -

benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

Art. 30

Competenza del procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente

Competente alla definizione è il responsabile dell'ufficio dell'Amministrazione preposto alla funzione di accertamento.

Art. 31

Avvio del procedimento

Il procedimento è attivato, di norma, dall'ufficio competente con un invito a comparire nel quale sono indicati:

- a) gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione.
- b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Art. 32

Procedimento di iniziativa dell'ufficio

L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai

contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa per la definizione dell'accertamento con adesione a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 33

Procedimento ad iniziativa del contribuente

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può formulare, nel termine previsto per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito

negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

Art. 34

Atto di accertamento con adesione

A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da un procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato.

Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 35

Perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabile a 12 rate se le somme dovute superano i 20.000.000= (Ventimilioni) pari ad Euro 10.329,14.

Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzate si

applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di L.20.000.000 (Ventimilioni), pari ad Euro 10.329,14 può richiedere adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente.

Art. 36 **Effetti della definizione**

Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 37 **Riduzione della sanzione**

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorie all'accertamento del Comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

CAPO XIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 38 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2002.

IL Presente verbale viene letto , approvato e sottoscritto

IL SINDACO - PRESIDENTE
F.to Dott. Francesco Morano

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Gian Paolo Maria AIELLO

Espressione PARERI ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000

REGOLARITA' TECNICA	REGOLARITA' CONTABILE
SERVIZIO <u>FINANZIARIO</u> Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. Li <u>20 MAR. 2002</u> Il Responsabile del Servizio IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO F.to (d.ssa Elena INFANTINO)	SERVIZIO FINANZIARIO Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Li <u>20 MAR. 2002</u> Il Responsabile del Servizi F.to Dott. Elena Infantino

Della sujestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno 23 APR. 2002
e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.



Il Messo Comunale
[Signature]

E' copia conforme all'originale

Il Responsabile del Servizio AA.GG.
[Signature]

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'
IL SOTTOCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.
VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

ATTESTA

CHE la presente deliberazione

- A è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune come da attestazione che precede;
- B è divenuta esecutiva il giorno 03 MAG. 2002
- C è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 4° comma - D. Lgs del 18/8/2000 N.267)
- D perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 3° comma- D. Lgs del 18/8/2000 N.267)
- E decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:
 - E1 dell'atto (art. 134 1 comma Decreto Legislativo del 18/8/2000 N.267);
 - E2 dei chiarimenti, degli elementi integrativi di giudizio richiesti senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento (art. 134 2 comma Decreto Legislativo del 18/8/2000 N.267);
- F avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontato vizi di legittimità (art. 134 1 comma Decreto Legislativo del 18/8/2000 N.267);
- G è stata annullata dal CO.RE.CO. con ordinanza n. _____ del _____

Dalla Residenza Comunale 03 MAG. 2002 per le attestazioni di cui alle lettere A-B-D



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
